



AIMAG SpA
via Maestri del Lavoro 38 • 41037 Mirandola
Tel 0535 28111 • Fax 0535 1872005
NUMERO VERDE 800 018 405
www.aimag.it info@aimag.it
segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

CCP 10961415 REA 258874
REG. IMP. MO N. 00664670361
COD. FISC. E P.IVA 00664670361
CAP. SOC. INT. VERS. € 78.027.681

Mirandola, 19 NOV 2024

Prot. n. 4921

AIMAG S.P.A

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

RISPOSTE QUESITI

PER TUTTI I LOTTI

DOMANDA n.1

La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto") ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

RISPOSTA n.1

Non sono ammesse modifiche ai capitolati, si evidenzia che l'esclusione è comunque già presente.

DOMANDA n.2

Premi e assicuratori in corso.



Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2015

Azienda con Sistema di Gestione Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2015

Azienda con Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro secondo UNI ISO 45001:2018 per i processi sotto elencati

- Progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di reti di distribuzione dell'acqua potabile. Gestione conto terzi del servizio di pronto intervento relativo al servizio del gas.
- Stabilizzazione della frazione organica derivante da impianti di selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato. Compostaggio di rifiuti da raccolta differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agro-industriale. Progettazione, costruzione e manutenzione di impianti per il trattamento dei rifiuti. Produzione di energia termica ed elettrica tramite recupero di biogas da digestione anaerobica.

RISPOSTA n.2

LOTTO	COMPAGNIA ASSICURATIVA	PREMIO ANTICIPATO 2024	REGOLAZIONE PREMIO 2023
LOTTO 1: CVT	HDI Italia S.p.A.	€ 11.900,00	Non prevista
LOTTO 2: RCA	UnipolSai	€ 154.662,86	€ 376,00
LOTTO 3: Infortuni	UnipolSai	€ 32.733,40	€ 3.097,00
LOTTO 4: RC Ambientale	HDI Global SE	€ 32.000,00	Non prevista
LOTTO 5: RCTO	XL Insurance	€ 86.761,00	Non prevista
LOTTO 6: ALL RISKS	REVO Insurance	€ 255.847,53	Non prevista

LOTTO 1- Polizza CVT

DOMANDA n.1

Per il lotto KASKO siamo a richiedere:

- se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro.
- Chilometri registrati "a consuntivo" in ciascuna delle annualità a cui è riferita la statistica sinistri pubblicata ed in ogni caso almeno per le ultime tre annualità come da schema di seguito riportato:

<input type="radio"/>	Consuntivo	Anno	2022:	Km;
<input type="radio"/>	Consuntivo	Anno	2021:	Km;
<input type="radio"/>	Consuntivo	Anno	2020:	Km;
<input type="radio"/>	Consuntivo	Anno	2019:	Km;
<input type="radio"/>	Consuntivo	Anno	2018:	Km;

RISPOSTA n.1

Si indicano le attuali condizioni assicurative:
massimale per veicolo: € 15.000,00

Garanzia	Limiti di indennizzo Euro	Scoperto e/o franchigia % / Euro
Sezione 3, Art. 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g)	Somma assicurata	10% con minimo di € 250,00
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli	500,00	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale	250,00	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura	250,00	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso	500,00	====
Beni trasportati	2.500,00	

Assicurati: dipendenti e Amministratori delle Società AIMAG – AS RETIGAS – AeB ENERGIE – Sinergas Impianti – Sinergas SpA

Si riportano le condizioni richieste dal capitolato:

Garanzia	Limiti di indennizzo Euro a veicolo	Scoperto e/o franchigia % / Euro
Sezione 3, Art. 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g)	30.000,00	10% con minimo di € 250,00
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli	500,00	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale	250,00	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura	250,00	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso	500,00	====
Beni trasportati	2.500,00	====

Assicurati: dipendenti e Amministratori di AIMAG e delle Società controllate (viene estesa la garanzia a tutte le controllate)

Si evidenzia che la garanzia non è a regolazione premio, si indicano, i km complessivi rimborsati ai dipendenti di tutte le Società controllate:

Km rimborsati

- o Consuntivo Anno 2023: Km 103.782,90;
- o Consuntivo Anno 2022: Km 122.162,40;
- o Consuntivo Anno 2021: Km 33.363,00;
- o Consuntivo Anno 2020: Km 14.342,74;
- o Consuntivo Anno 2019: Km 25.745,00;
- o Consuntivo Anno 2018: Km 19.733,00;

DOMANDA n.2

Chiediamo se il rischio sia esente da sinistri.

RISPOSTA n.2

La statistica sinistri è stata pubblicata in data 14.11.2024

LOTTO 3- Polizza infortuni

DOMANDA n.1

Con la presente, chiediamo se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.

RISPOSTA n.1

Non sono, al momento, previsti viaggi e trasferte nei paesi indicati.

LOTTO 4- Polizza Responsabilità Civile Ambientale

DOMANDA n.1

La Vs. disponibilità a poter inserire in polizza, in caso di aggiudicazione, l'esclusione di seguito riportata, di rilevante importanza per la scrivente Compagnia:

ESCLUSIONE DELLE SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS)

SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS)

La presente Polizza non si applica a qualsiasi danno - inteso come pregiudizio/lesione di un interesse giuridicamente rilevante e tutelato dall'ordinamento giuridico - causato da, derivante da o risultante direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da PFAS o dalla presenza di PFAS in qualsiasi sostanza o prodotto.

L'aggiunta di questa clausola non implica che altre clausole nella polizza, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsivoglia esclusione inquinamento, non escludano già la copertura in caso di responsabilità dipendente da altra perdita, costo, danno, spesa, lesione, richiesta di risarcimento o procedimento, o relative contestazioni connesse a qualsivoglia titolo ai PFAS.

Il termine "PFAS" comprende qualsiasi sostanza organica fluorurata che contenga uno o più atomi di carbonio su cui almeno uno dei sostituenti dell'idrogeno sia stato sostituito da un atomo di fluoro o sia una sostanza a base di per- o polifluoroalchil etere. Ai soli fini della presente Polizza, il termine "PFAS" include anche, oltre a tutte le sostanze descritte nella frase precedente (insieme all'acido coniugato di ciascuna sostanza e a qualsiasi sale, derivato, isomero o combinazione dello stesso), l'acido perfluorooottanoico ("PFOA"), acidi per- e polifluoroalchilici (e relativi sali), alogenuri per- e polifluoroalchilici, alcoli per- e polifluoroalchilici, olefine per- e polifluoroalchiliche, fluoruri sulfonilici per- e polifluoroalchilici (compresi i relativi acidi e sali), ioduri perfluoroalchilici, sostanze a base di per- e polifluoroalchil etere, fluoropolimeri, perfluoropolieteri, per- e polifluoroalcani, aromatici fluorurati a catena laterale, fosfati e fosfonati per- e polifluorurati, sulfonammidi per- e polifluorurate, uretani per- e polifluorurati e precursori chimici e prodotti di degradazione di tutte queste sostanze, compresi monomeri fluorurati, polimeri e polimeri fluorurati a catena laterale e metaboliti di tutte queste sostanze.

RISPOSTA n.1

Le uniche modifiche ammesse dal capitolato sono quelle presenti nell'OT, come da previsioni del disciplinare.

Si precisa comunque che l'esclusione richiesta è presente al punto 3.1 del capitolato.

DOMANDA n.2

La Vs. disponibilità a poter inserire in polizza, in caso di aggiudicazione, le esclusioni di seguito riportate:

- MALATTIE TRASMISSIBILI

In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente documento o in esso avallata, la Società non fornirà alcuna copertura, danno o indennizzo, costo o spesa o Spese legali ai sensi della presente Polizza, derivanti da, basati su o attribuibili a, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, una malattia trasmissibile. A scanso di equivoci, la presente Polizza non fornisce alcuna copertura né alcun costo o spesa per bonifica, decontaminazione, rimozione, monitoraggio o analisi di una malattia trasmissibile.

- ISPEZIONE VOLONTARIA E SVILUPPO/RIQUALIFICAZIONE DEI SITI

Qualsiasi spesa, costo, danno, richiesta di risarcimento risultanti da e/o originatesi direttamente o indirettamente da qualsiasi indagine o ispezione volontariamente condotta dall'assicurato o da qualsiasi movimentazione del suolo connessa ad attività di costruzione, sviluppo o riqualificazione dello Stabilimento. La presente esclusione non si applica a qualsiasi spesa, costo, danno derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria svolta dall'Assicurato presso lo Stabilimento.

RISPOSTA n.2

Le uniche modifiche ammesse dal capitolato sono quelle presenti nell'OT, come da previsioni del disciplinare.

LOTTO 5 – polizza RCTO

DOMANDA n.1

La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima

Esclusione Cyber

Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.

Per Cyber Liability si intende:

(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;

(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.

(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;
(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.

RISPOSTA n.1

Le uniche modifiche ammesse dal capitolato sono quelle presenti nell'OT, come da previsioni del disciplinare.

Si precisa comunque che l'esclusione richiesta prevista nel capitolato.

DOMANDA n.2

La Vs. disponibilità a poter inserire in polizza, in caso di aggiudicazione, l'esclusione di seguito riportata, di rilevante importanza per la scrivente Compagnia:

ESCLUSIONE DELLE SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS)

SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS)
La presente Polizza non si applica a qualsiasi danno - inteso come pregiudizio/lesione di un interesse giuridicamente rilevante e tutelato dall'ordinamento giuridico - causato da, derivante da o risultante direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da PFAS o dalla presenza di PFAS in qualsiasi sostanza o prodotto.

L'aggiunta di questa clausola non implica che altre clausole nella polizza, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsivoglia esclusione inquinamento, non escludano già la copertura in caso di responsabilità dipendente da altra perdita, costo, danno, spesa, lesione, richiesta di risarcimento o procedimento, o relative contestazioni connesse a qualsivoglia titolo ai PFAS.

Il termine "PFAS" comprende qualsiasi sostanza organica fluorurata che contenga uno o più atomi di carbonio su cui almeno uno dei sostituenti dell'idrogeno sia stato sostituito da un atomo di fluoro o sia una sostanza a base di per- o polifluoroalchil etere. Ai soli fini della presente Polizza, il termine "PFAS" include anche, oltre a tutte le sostanze descritte nella frase precedente (insieme all'acido coniugato di ciascuna sostanza e a qualsiasi sale, derivato, isomero o combinazione dello stesso), l'acido perfluoroottanico ("PFOA"), acidi per- e polifluoroalchilici (e relativi sali), alogenuri per- e polifluoroalchilici, alcoli per- e polifluoroalchilici, olefine per- e polifluoroalchiliche, fluoruri sulfonilici per- e polifluoroalchilici (compresi i relativi acidi e sali), ioduri perfluoroalchilici, sostanze a base di per- e polifluoroalchil etere, fluoropolimeri, perfluoropolietteri, per- e polifluoroalcani, aromatici fluorurati a catena laterale, fosfati e fosfonati per- e polifluorurati, sulfonammidi per- e polifluorurate, uretani per- e polifluorurati e precursori chimici e prodotti di degradazione di tutte queste sostanze, compresi monomeri fluorurati, polimeri e polimeri fluorurati a catena laterale e metaboliti di tutte queste sostanze.

RISPOSTA n.2

Le uniche modifiche ammesse dal capitolato sono quelle presenti nell'OT, come da previsioni del disciplinare.

· Si evidenzia che il capitolato esclude, all'art. 2.4, i danni da inquinamento.

Il Direttore Generale
(Dott. Gianluca Valentini)

